

Delibera n. 160 del 23 DIC. 2013

Visto per la conferma dei pareri di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, co.1° del d.lgs. 267/00

Il Responsabile del Settore

Il Dirigente del Settore Finanziario

Il presente verbale è stato approvato e sottoscritto nei modi di legge

IL VICE-SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE


Il sottoscritto Vice-Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio on line della Provincia per quindici giorni consecutivi dal 23 DIC. 2013 al 7 GEN. 2014 ai sensi dell'art. 124, comma 1, del d.lgs.18.08.2000, n. 267 e ai sensi dell'art. 32 della Legge del 18.06.2009, n. 69;
- che è notificata in elenco al Sig. Presidente del Consiglio Provinciale e ai Sigg. Capigruppo Consiliari ex art. 125, del d.lgs.18.08.2000, n. 267 e ai sensi dell'art. 7, comma 8 e art. 11 comma 4 del Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio Provinciale.

Andria, 23 DIC. 2013


Il Vice-Segretario Generale



La presente deliberazione è dichiarata esecutiva:

Andria, 23 DIC. 2013

Il Vice-Segretario Generale



PROVINCIA di BARLETTA - ANDRIA - TRANI

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

N. 160 DEL 23 DIC. 2013

OGGETTO: Programmazione Triennale del Fabbisogno di personale per gli anni 2014/2016.
Piano occupazionale 2014 e conseguente ricognizione della dotazione organica.

L'anno duemilatrecento, addì 23 del mese di DICEMBRE
nel Palazzo della Provincia, a seguito di convocazione, si è riunita la Giunta Provinciale. Per la trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti o assenti:

1.	VENTOLA	FRANCESCO	- Presidente
2.	DI MARZIO	GIUSEPPE	- Assessore
3.	CEFOLA	GENNARO	- "
4.	CAMPANA	DOMENICO	- "
5.	ROCCOTELLI	LUIGI	- "
6.	SPINA	ANTONIA	- "
7.	TROIA	SABINO	- "
8.	PATRUNO	GIOVANNI	- "
9.	DAMIANI	DARIO	- "

Presente	Assente
X	
X	
	X
X	
X	
X	
X	
X	
X	

Assume la Presidenza il PRESIDENTE VENTOLA

Partecipa alla seduta il vice-Segretario Generale, dott. Francesco Paolo GRECO

Previa istruttoria del Settore Personale della Provincia di Barletta - Andria - Trani, conclusasi con il parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa, espresso dal Dirigente del medesimo settore, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000.

Premesso che:

- Articolo 39, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni, il quale testualmente recita: “1. Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482”;
- Articolo 6, commi 1, 3, 4 e 6, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 così come modificato, da ultimo, dall'art. 2, comma 18 della Legge n. 135/2012 dispone che: “1. Nelle amministrazioni pubbliche l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono determinate in funzione delle finalità indicate all'articolo 1, comma 1, previa verifica degli effettivi fabbisogni e previa informazione delle organizzazioni sindacali rappresentative ove prevista nei contratti di cui all'articolo 9. Nei casi in cui processi di riorganizzazione degli uffici comportano l'individuazione di esuberi o l'avvio di processi di mobilità, al fine di assicurare obiettività e trasparenza, le pubbliche amministrazioni sono tenute a darne informazione, ai sensi dell'articolo 33, alle organizzazioni sindacali rappresentative del settore interessato e ad avviare con le stesse un esame sui criteri per l'individuazione degli esuberi o sulle modalità per i processi di mobilità. Decorsi trenta giorni dall'avvio dell'esame, in assenza dell'individuazione di criteri e modalità condivisi, la pubblica amministrazione procede alla dichiarazione di esubero e alla messa in mobilità. Nell'individuazione delle dotazioni organiche, le amministrazioni non possono determinare, in presenza di vacanze di organico, situazioni di soprannumerarietà di personale, anche temporanea, nell'ambito dei contingenti relativi alle singole posizioni economiche delle aree funzionali e di livello dirigenziale. Ai fini della mobilità collettiva le amministrazioni effettuano annualmente rilevazioni delle eccedenze di personale su base territoriale per categoria o area, qualifica e profilo professionale. Le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale. 3. Per la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche si procede periodicamente e comunque a scadenza triennale, nonché ove risulti necessario a seguito di riordino, fusione, trasformazione o trasferimento di funzioni. Ogni amministrazione procede adottando gli atti previsti dal proprio ordinamento. 4. Le variazioni delle dotazioni organiche già determinate sono approvate dall'organo di vertice delle amministrazioni in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni, e con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria pluriennale. ...omissis....6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette”;
- Articolo 33 del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dall'art. 16, comma 1 della Legge n. 183/2011 (Legge di Stabilità 2012), il quale prevede per le pubbliche amministrazioni l'obbligo di ricognizione annuale delle condizioni di eccedenza del personale, al fine di poter effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere;
- Articolo 89, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che, ferme restando le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari, i comuni nel rispetto dei principi fissati dalla stessa legge, provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;
- Articolo 91 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni, il quale, in tema di assunzioni, testualmente recita: “1. Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale. 2. Gli enti locali, ai quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter dell'articolo 39 del decreto legislativo 27 dicembre 1997, n. 449, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze. 3. Gli enti locali che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie possono prevedere concorsi interamente riservati al personale dipendente, solo in relazione a particolari profili o figure professionali caratterizzati da una professionalità acquisita esclusivamente all'interno dell'ente. 4. Per gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione per l'eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo.

Vista la circolare 2 maggio 2006, n. 3, della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, ad oggetto: “Linee di indirizzo per una corretta organizzazione del lavoro e gestione delle

risorse umane, chiarimenti sulla responsabilità della dirigenza e degli organi di controllo interno in materia di personale”, ed in particolare il paragrafo 3 della stessa, a mente del quale:

- la programmazione del fabbisogno di personale assume un ruolo centrale e strategico ai fini di una gestione efficiente dello stesso e deve realizzarsi nell'ambito di un'attività orientata a logiche di risultato, in base alla quale le amministrazioni debbono perseguire le finalità loro attribuite e gli obiettivi assegnati dagli organi di governo tenendo conto dei principi costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento, realizzando la migliore utilizzazione delle risorse umane e garantendo, al contempo, il contenimento del costo del lavoro entro i vincoli di finanza pubblica;
- i dirigenti sono chiamati a rappresentare i fabbisogni delle strutture di riferimento dal punto di vista qualitativo e quantitativo, individuandone la permanenza o la temporaneità, al fine di ricorrere ai diversi istituti di provvista del personale;

Richiamate:

- la Deliberazione di G.P. n. 48 del 10.06.2013 con cui si è proceduto all'adozione del Programma del Fabbisogno di Personale per il triennio 2013/2015, del corrispondente Piano Annuale delle Assunzioni per l'anno 2013 e conseguente ricognizione della dotazione organica dell'Ente, che qui si richiama integralmente;
- la successiva Deliberazione di G.P. n. 63 del 19.07.2013, di modifica al precitato Programma del Fabbisogno anni 2013/2015, che qui si richiama integralmente;
- Deliberazione di G.P. n. 46 del 10.06.2013, avente ad oggetto “Approvazione del Piano Triennale delle azioni positive 2013/2015 per la realizzazione di Pari Opportunità di lavoro e nel lavoro tra donne e uomini-D.Lgs. n. 198/2006”, che qui si richiama integralmente;
- la Deliberazione di G.P. n. 159 del 23.12.2013, avente ad oggetto “Ricognizione annuale delle eccedenze di personale e mobilità collettiva, ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dall'art. 6, comma 1, della Legge n. 183/2011 - anno 2014”, che qui si richiama integralmente;



Dato atto che nell'ottica del processo di riordino delle Province, l'art. 16, comma 9, del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, in Legge 7 agosto 2012, n. 135, recante “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini” testualmente recita: “Nelle more dell'attuazione delle disposizioni di riduzione e razionalizzazione delle Province è fatto comunque divieto alle stesse di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato”;

Preso atto, altresì, della deliberazione della Corte dei Conti – Sezione Autonomie n. 25/SEZAUT/2013QMIG, in cui viene sancito che il divieto, posto a carico delle province, di assumere personale a tempo indeterminato, di cui all'art. 16, comma 9, D.L. n. 95/2012, convertito in Legge n. 135/2012, è tuttora in vigore, in quanto il riordino dei citati enti locali non appare né arrestato né abbandonato; il legislatore, infatti, ha provveduto a procrastinarne il termine finale al 31 dicembre 2013. L'art. 16, comma 9, quindi, è vigente, non essendo stato abrogato, né colpito da dichiarazione di illegittimità costituzionale.

Dato atto, dunque, che il divieto ricomprende anche le unità di personale aventi diritto al collocamento obbligatorio, nel caso in cui l'ente debba assumerle per raggiungere la copertura della quota d'obbligo prevista dalla legge medesima, posto che la disposizione di cui all'art.16, comma 9, impone un divieto assoluto d'assunzione con contratto a tempo indeterminato e non è, al contrario, inquadrabile nell'ambito dell'ordinario limite di spesa di personale il quale, al contrario, non è applicabile alle categorie protette. Si tratta, infatti, di una disposizione che esula da motivazioni strettamente finanziarie per collocarsi su un piano di razionalità organizzativa: stante la possibile soppressione dell'ente datore di lavoro, il legislatore ha ritenuto di cristallizzare la struttura burocratica (nel comparto risorse umane) dello stesso, in vista dell'accennata soppressione.

Richiamato anche quanto ribadito a riguardo, da ultimo, dalla Corte dei Conti – Sezione Regionale Molise con deliberazione n. 225/2013/PAR del 4 dicembre 2014 che rispondendo alla Provincia di Campobasso “circa la possibilità di attivare l'assunzione di personale appartenente alle categorie protette, alla luce delle nuove norme recate dall'art. 7, comma 6, del D.L. n. 101/2013, convertito con modificazioni in Legge n. 125/2013 ...” considerato il divieto posto dall'art. 16, comma 9, del D.L. n. 95/2012, convertito in Legge n. 135/2012, esaminata la normativa e richiamata la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 25 del 14 ottobre 2013, così conclude il proprio avviso stabilendo che: “... la normativa recata dall'art. 7, comma 6, del d.l. 101/2013 ... in materia di assunzioni obbligatorie delle categorie protette ... non solo non ha cancellato, per le province, il divieto di assunzione in quanto destinatarie ... di un processo di riduzione e razionalizzazione ... ma lo ha

addirittura confermato dettando normative di natura assolutamente temporanea come si rileva dall'art. 4, comma 9, d.l. n. 101/2013 ... nonché dagli articoli 2, comma 8 bis e 4, comma 6, della stessa legge”;

Ribadito, infine, alla luce dell'orientamento giurisprudenziale contabile, ormai unanime, di non dover dar seguito alla pregressa Programmazione di Fabbisogno di Personale, a tempo indeterminato, con particolare riferimento a quella relativa alla copertura della quota di riserva prevista ex lege, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 68/1999, stante il divieto di cui all'art. 16, comma 9, del Decreto Legge n. 95/2012, convertito con modificazioni in Legge n. 135/2012;

Dato atto, diversamente, per quanto concerne la programmazione di cui all'art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., relativa all'acquisizione di personale mediante assunzioni a tempo determinato o altre forme di lavoro flessibile che essendo, per l'anno 2014, la Provincia di Barletta-Andria-Trani, stata ammessa alla sperimentazione del nuovo sistema contabile, così come definito dal D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011 e successivo decreto attuativo (DPCM del 28 dicembre 2011), il limite di spesa fissato, dall' art. 9, comma 28, D.L. n. 78/2010, convertito, con modificazioni, in Legge n. 122/2010, così come integrato dall'art. 4-ter, comma 12, del D.L. n. 16/2012, convertito in Legge n. 44/2012, per le predette tipologie di assunzioni è stato incrementato al 60% (v. art. 9, comma 8, del D.L. n. 102/2013, convertito in Legge n. 124/2013);

Considerato, inoltre che, a norma dell'art. 6, commi 3 e 4, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., le Amministrazioni devono procedere periodicamente e comunque a scadenza triennale, nonché ove risulti necessario a seguito di riordino, fusione, trasformazione o trasferimento di funzioni, alla ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche;

Richiamate le Deliberazioni di Giunta Provinciale n. 5 del 01.02.2013 e n. 92 del 04.10.2013, relative al riassetto organizzativo della macrostruttura dell'Ente per l'anno 2013;

Considerato che occorre, dunque, procedere alla ricognizione della dotazione organica dell'Ente anche in ossequio a quanto sancito dall'art. 34 della Legge n. 289/2002 (Finanziaria 2003) e del DPCM 12.09.2003, oltre che dall'art. 1, commi 93 e 98, della Legge n. 311/2004 (Finanziaria 2005) e del relativo DPCM attuativo del 15.02.2006;


Rilevata, dunque, la necessità di rideterminare la vigente dotazione organica al fine di assicurare un riassetto complessivo della stessa, alla luce delle cessazioni intervenute negli anni 2012 e 2013, delle mutate esigenze organizzative, delle sopraggiunte necessità funzionali, nonché dei mutamenti di profili professionali, intervenuti a seguito di istanze formulate da parte di alcuni dipendenti dell'Ente, oltre che delle sospensioni del rapporto di lavoro di alcuni dipendenti, per le varie tipologie di aspettativa previste a norma di legge, così come delineata nei prospetti riprodotti nell'allegato “A” alla presente deliberazione;

Dato atto che, ai sensi del comma 113, dell'articolo unico della Legge di Stabilità 2011, a partire dall'anno 2012, la Provincia di Barletta-Andria-Trani rientra tra quegli enti soggetti alle regole del Patto di Stabilità interno;

Preso atto, comunque, che la Provincia di Barletta-Andria-Trani non incorre nel divieto di assunzione di personale in quanto:

- ha rispettato le disposizioni del patto di stabilità interno nell'anno 2012 e gli schemi preliminari del bilancio di previsione 2014 sono improntati al medesimo risultato;
- non versa in situazione strutturalmente deficitaria, così come definita dagli artt. 242 e 243 del D.Lgs. n. 267/2000;

Preso atto, in ogni caso, che, in seguito all'articolo 28, comma 11-quater del D.L. n. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni in legge 22 dicembre 2011, n. 214, il limite relativo all'incidenza della spesa di personale rispetto al totale delle spese correnti, è pari al 50%;



Dato atto, in particolare, che per l'anno 2013, per la Provincia di Barletta – Andria – Trani, la spesa del personale è stata quantificata in € 10.537.409,50 a fronte di una corrispondente spesa, per l'anno 2012, pari ad € 11.695.852,35; invece, per quanto concerne la spesa corrente relativa all'anno 2013, la stessa è stata pari ad € 39.808.366,17, così come risulta dal Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013, adottato con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 17 del 24.07.2013. Ne consegue, pertanto che:

SPESE PERSONALE ANNO 2013	€ 10.537.409,50	
-----	-----	= 28,89%
SPESE CORRENTI ANNO 2013	€ 39.808.366,17	

Considerato che la Provincia di Barletta-Andria-Trani, con D.M. 15.11.2013 n. 92164, recante "Individuazione delle amministrazioni che partecipano al terzo anno di sperimentazione di cui all'art. 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive integrazioni e modificazioni" è stata ammessa alla sperimentazione del nuovo sistema contabile, così come definito dal D.Lgs. n. 118/2011 e successivo decreto attuativo (DPCM del 28 dicembre 2011);

Dato atto, inoltre che, anche in riferimento all'anno 2014, è programmato il rispetto dei suddetti vincoli di spesa, così come si rileva dal redigendo Bilancio di Previsione 2014/2016.

Dato atto, pertanto, che, in ogni caso, la quantificazione della spesa di personale, in fase di previsione per l'anno 2014, composta e calcolata nei modi indicati, oltre che dal comma 557 bis della predetta Legge Finanziaria 2007, dalla circolare MEF n. 9/2006 nonché, da ultimo, nella delibera della Corte dei conti, Sezione Autonomie, n. 10/2012/AUT/INPR e predisposta secondo i principi del nuovo sistema contabile di cui ai predetti decreti è tale da non superare i limiti imposti dalla normativa vigente, ed in particolare dai seguenti commi dell'articolo unico della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007), così come modificati o modificati, da ultimo dall'art. 14, comma 7, del D.L. n. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010, di seguito riportati:

557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:


- a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile;*
- b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;*
- c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.*

557-bis. Ai fini dell'applicazione della presente norma, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione continuata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente.

557-ter. In caso di mancato rispetto della presente norma, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.";

Visto l'art. 19, comma 8, della legge 28.12.2001, n. 448 (legge finanziaria 2002), a mente del quale a decorrere dall'anno 2002, gli Organi di Revisione Contabile degli enti locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39, commi 1 e 19, della Legge 27.12.1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;

Ritenuto che, ancorché la norma citata non sia stata espressamente abrogata nella sua parte finale, per coerenza con l'impianto restrittivo delle manovre finanziarie 2010 e seguenti, debba ritenersi che sia venuta meno qualunque deroga al principio di riduzione della spesa e, pertanto, in ogni ente locale non sia più ammesso alcun regime derogatorio che escluda l'applicazione dell'art. 14, commi da 7 a 10, della Legge n.



122/2010 (cfr. pareri Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo Lombardia - delibere n. 872 del 14.09.2010 e n. 70 del 03.02.2011, Corte dei Conti - Sezioni Riunite - delibera n. 5/CONTR/2011);

Dato atto che:

- sarà data informazione del presente atto alle OO.SS. territoriali e alla RSU, ai sensi dell'art. 7 del CCNL 01/04/1999;
- le assunzioni in servizio relative alla programmazione del fabbisogno triennale nonché del piano occupazionale annuale potranno essere riviste, qualora si verificassero situazioni tali da determinare variazioni nel triennio in considerazione, soprattutto con particolare riferimento ai vincoli di finanza pubblica imposti dal Legislatore e dalle disponibilità di Bilancio;

PROPONE ALLA GIUNTA

1. di dare atto che alla luce delle norme e dei vincoli in premessa tutti richiamati, seppur vi siano manifeste esigenze dell'Amministrazione Provinciale, relative alla necessità di colmare le vacanze in dotazione organica, relative a vari profili professionali come risultanti dalle richieste dei dirigenti dell'ente, depositate in atti, di non procedere alla Programmazione Triennale del Fabbisogno di Personale per gli anni 2014/2016. Piano occupazionale 2014, stante il divieto assoluto, ancora cogente, di cui all'art. 16, comma 9, del Decreto Legge n. 95/2012 convertito, con modificazioni, in Legge n. 135/2012;
2. di rinviare, ad una fase successiva, l'eventuale aggiornamento del piano occupazionale per l'anno 2014, individuando specifici profili professionali da assumere mediante contratti di lavoro flessibili, in funzione delle esigenze connesse alle cessazioni di personale a vario titolo;
3. di procedere alla ricognizione della dotazione organica vigente, così come delineata nei prospetti riprodotti nell'allegato "A" alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
4. di trasmettere il presente atto deliberativo alle OO.SS. territoriali e alla RSU, ai sensi dell'art. 7 del CCNL 01/04/1999;

Tutto ciò premesso:

LA GIUNTA

Udita la relazione del Presidente della Giunta;

Viste le circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica:

- n. 3/2005 del 03/11/2005 ad oggetto: "Direttiva concernente gli adempimenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 in materia di avvio delle procedure concorsuali";
- n. 3/2006 del 02/05/2006 ad oggetto: "Linee di indirizzo per una corretta organizzazione del lavoro e gestione delle risorse umane, chiarimenti sulla responsabilità della dirigenza e degli organi di controllo interno in materia di personale";
- n. 4/2008 del 18/04/2008 ad oggetto: "Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) – Linee guida ed indirizzi in materia di mobilità";

Visti:

- la Deliberazione di G.P. n. 32 del 18.12.2009, relativa al Regolamento per il funzionamento degli Uffici e Servizi;
- le Deliberazioni di G.P. n. 48/10.06.2013 e n. 63/19.07.2013, relative alla Programmazione del Fabbisogno di personale per gli anni 2013/2015 e relativo Piano occupazionale per l'anno 2013;
- le Deliberazioni di Giunta Provinciale n. 5 del 01.02.2013 e n. 92 del 04.10.2013, relative al riassetto organizzativo della macrostruttura dell'Ente per l'anno 2013;

- il D.Lgs. n. 267/2000, recante "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- il D.L. n.78/2010, convertito, con modificazioni, in Legge n. 122/2010, recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica";
- il D.Lgs. n. 118/2011, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successivo decreto attuativo (DPCM del 28 dicembre 2011);
- il CCNL – Comparto Regioni e Autonomie Locali

Visti, altresì, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili dei rispettivi Settori, a norma dell'art. 49 del TUEL 267/2000;

con voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

1. di dare atto che alla luce delle norme e dei vincoli in premessa tutti richiamati, seppur vi siano manifeste esigenze dell'Amministrazione Provinciale, relative alla necessità di colmare le vacanze in dotazione organica, relative a vari profili professionali come risultanti dalle richieste dei dirigenti dell'ente, depositate in atti, di non procedere alla Programmazione Triennale del Fabbisogno di personale per gli anni 2014/2016. Piano occupazionale 2014, stante il divieto assoluto, ancora cogente, di cui all'art. 16, comma 9, del Decreto Legge n. 95/2012 convertito, con modificazioni, in Legge n. 135/2012;
2. di rinviare, ad una fase successiva, l'eventuale aggiornamento del piano occupazionale per l'anno 2014, individuando specifici profili professionali da assumere mediante contratti di lavoro flessibili, in funzione delle esigenze connesse alle cessazioni di personale a vario titolo;
3. di procedere alla ricognizione della dotazione organica vigente, così come delineata nei prospetti riprodotti nell'allegato "A" alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
4. di trasmettere il presente atto deliberativo alle OO.SS. territoriali e alla RSU, ai sensi dell'art. 7 del CCNL 01/04/1999

LA GIUNTA PROVINCIALE

Rilevata la necessità e l'urgenza di provvedere e previa apposita unanime votazione

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.